RAZIONALIZZAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 69

Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente alla amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le pubbliche amministrazioni sono tenute, comunque, a convocare il dipendente, che potra' essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La mancata convocazione nel termine di venti giorni dall'invio della richiesta equivale alla mancata conciliazione. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale puo' essere dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1993, non più in vigore dal 13 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Titolo	VI — Giurisdizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-29-1993/art-69-tentativo-obbligatorio-di-conciliazione-nelle-controversie-individuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it